

GL 0HUFROHGu QRYHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
28	Italia Oggi	01/11/2023	<i>Sisma 2016, vademecum per il 110%</i>	3
Rubrica Sicurezza				
1	Il Sole 24 Ore	01/11/2023	<i>Sanzioni piu' alte dal 6 ottobre per le violazioni sulla sicurezza (L.Caiazza)</i>	4
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	01/11/2023	<i>L'inflazione a ottobre scende all'1,8%, ma il prezzo e' la gelata sul Pil fermo a zero (C.Marroni)</i>	5
1	Il Sole 24 Ore	01/11/2023	<i>Niente obblighi per i beni in leasing (M.Hazan)</i>	9
Rubrica Altre professioni				
30	Italia Oggi	01/11/2023	<i>Commercialisti, elenco Ctu senza obblighi formativi</i>	11
Rubrica Fisco				
29	Italia Oggi	01/11/2023	<i>Superbonus, cessione in salita (M.Antonini/F.Poggiani)</i>	12

AGGIORNATO *Sisma 2016, vademecum per il 110%*

Arriva il vademecum aggiornato sul contributo per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. La pubblicazione, dal titolo Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110% contiene le indicazioni operative utili alla luce delle ultime modifiche normative, aggiornando quella già realizzata dall'Agenzia delle entrate in sinergia con il Commissario straordinario di governo per la ricostruzione post sisma. L'obiettivo è quello di offrire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici informazioni complete e puntuali sulle opportunità date dalle norme con particolare riguardo all'uso combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati. A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina della detrazione (articolo 119 del dl n. 34/2020), infatti, le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al "contributo sisma", anche del Superbonus nella misura del 110 per cento, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta. Per il Commissario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli "la pubblicazione di questo aggiornamento delle linee guida e dei relativi chiarimenti per cittadini, professionisti e imprese, contribuisce a garantire un quadro di trasparenza e migliore accessibilità a questa misura. Ora l'azione torna a concentrarsi sulla ricerca di ulteriori plafond per alimentare la cessione dei crediti di imposta e lo sconto in fattura; misure che possono ridare ossigeno agli interventi di ricostruzione che rischiano di essere rallentati e, in qualche caso, compromessi dalle difficoltà ad attivare il meccanismo del credito di imposta". "Il nostro contributo", fa eco il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, "deve essere innanzitutto in termini di chiarezza a beneficio di quei cittadini che hanno visto le loro proprietà, frutto di investimenti personali e di sacrifici, danneggiate dagli effetti del terremoto. Regole chiare e aggiornate, come quelle contenute in questa guida, possono fare la differenza nelle opportunità di accesso alle agevolazioni".

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata



Lavoro
Sanzioni più alte
dal 6 ottobre
per le violazioni
sulla sicurezza

Sanzioni più alte dal 6 ottobre per le violazioni sulla sicurezza

Luigi Caiazza — a pag. 31

Ispettorato

**Marcia indietro rispetto
alla data del 1° luglio 2023
fissata originariamente**

**Rivalutazione applicabile
dalla data di pubblicazione
del decreto direttoriale**

Luigi Caiazza

L'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) torna sulla corretta applicazione delle nuove sanzioni, penali e amministrative, applicabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (si veda il Sole 24 Ore del 17 ottobre scorso).

Lo spunto è dato dal termine di decorrenza da applicare alle nuove sanzioni introdotte con Decreto direttoriale 111 del ministero del Lavoro, emanato il 20 settembre scorso. Secondo l'articolo 1 del decreto le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), nonché altri atti aventi forza di legge, sono rivalutate dal 1° luglio 2023 nella misura del 15,9 per cento.

Proprio sulla decorrenza delle nuove sanzioni l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota 724 del 30 ottobre scorso dedica particolare attenzione alle possibili in-

certezze tra la data d'applicazione della variazione riportata dal decreto (1° luglio 2023), la data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16 ottobre 2023) e quella della pubblicazione sul sito del ministero del Lavoro (6 ottobre 2023).

Sul punto l'Ispettorato non ha dubbi nel ritenere che la data cui occorre fare riferimento ai fini della rivalutazione delle sanzioni in questione sia quella del 6 ottobre scorso, riferita alla pubblicazione del decreto nella sezione "pubblicità legale" del ministero del Lavoro.

Ciò premesso, applicando il principio di irretroattività dei provvedimenti sanzionatori più elevati, riguardanti sia le violazioni punite penalmente (ammenda), sia quelle punite amministrativamente (sanzione amministrativa), la rivalutazione di cui al decreto 111 trova applicazione con riferimento alle violazioni commesse dalla data di "pubblicità legale" del decreto di rivalutazione delle sanzioni in questione, adottato secondo quanto disposto dall'articolo 306, comma 4-bis, del Testo unico citato.

Sulla decorrenza dell'incremento dell'importo delle sanzioni (violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023) il richiamo della nota dell'Ispettorato all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, all'articolo 2 del Codice penale (per le ammende) e all'articolo 1 della legge 689/1981 (per le sanzioni amministrative) porta alla conclusione che ai fini della problematica in esame appare irrilevante la data della verbalizzazione dell'accertamento, in quanto ciò che rileva è la data di

commissione del fatto o illecito e della corrispondente pena o sanzione all'epoca vigente.

Per le violazioni commesse prima del 6 ottobre 2023, seppure accertate dopo tale data, non dovranno essere applicati i nuovi importi ma rimarranno validi quelli previsti fino al 5 ottobre scorso. Appare evidente che in caso di difformità rispetto a tale principio dovrebbe essere cura dell'ispettore riportare gli importi sanzionatori a quelli disposti dalla legge vigente all'epoca dei fatti.

Data la particolarità dei tempi recenti relativi alla loro applicazione, l'Ispettorato si è riservato di fornire ulteriori indicazioni specifiche in merito all'applicazione delle rivalutazioni delle sanzioni relative ad altre disposizioni di legge rientranti comunque nel campo della materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta delle sanzioni di cui al Dlgs 101/2020 (riguardante la protezione da radiazioni ionizzanti), di cui all'articolo 14, comma 1, del Dlgs 81/2008 (per la parte riguardante la ritardata o omessa comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro dei lavoratori autonomi occasionali finalizzata al contrasto di forme elusive), e di quelle di cui al Dlgs 81/2008 modificate dal Dl 146/2021, convertito dalla legge 215/2021.

A ogni buon fine, la circolare in esame contiene in allegato un prospetto riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti con i rispettivi importi, minimi e massimi, rivalutati dal 2013 in poi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inflazione a ottobre scende all'1,8%, ma il prezzo è la gelata sul Pil fermo a zero

La congiuntura

In un mese calo di 3,5 punti del costo della vita, effetto dei prezzi energetici in frenata

Carrello della spesa a +6,3%
Con la crescita ferma evitata la recessione tecnica

Brusca frenata dell'inflazione a ottobre, a +1,8% rispetto ad un anno prima, 3,5 punti in meno rispetto al dato di settembre. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è addirittura in calo dello 0,1%. Il dato Istat di ieri risente dell'effetto statistico provocato dai prezzi energetici che un anno fa aveva portato l'inflazione annua all'11,8%. Di fatto si annulla quello scalino. Il carrello della spesa segna comunque +6,3%. L'altra faccia della medaglia è la stagnazione del Pil che nel terzo trimestre ha registrato crescita zero: recessione tecnica evitata. **Marroni** — a pag. 2



Nel terzo trimestre l'economia si ferma dopo il calo dello 0,4% del secondo, evitata la recessione tecnica

L'inflazione crolla all'1,8% come nel 2021, ma il Pil è fermo a zero

Lo stato dell'economia. In un solo mese il costo della vita scende di 3,5 punti per effetto della frenata dei prezzi energetici. Carrello della spesa al 6,3%

Carlo Marroni

Inflazione in crollo a ottobre - per "l'effetto-scalino" su un anno fa - a livelli di oltre due anni fa, prima della grande fiammata al rialzo: +1,8% annuo, e addirittura in calo dello 0,1% mensile. Questo in un contesto di economia ferma: il Pil del terzo trimestre 2023 ha segnato una "crescita zero", che è andata per certi versi meglio delle varie stime che la davano in leggero calo, il che avrebbe fatto scattare la recessione tecnica. Ieri l'Istat ha reso noti i dati su prezzi e Pil, che in entrambi i casi sono ancora preliminari.

Il dato più eclatante è certamente l'inflazione, che come detto, è scesa a +1,8% tendenziale annuo - era stato del +5,3% a settembre - quindi il calo è stato

di tre punti e mezzo, dato che non si registrava da luglio 2021 (+1,9%). La drastica discesa del tasso di inflazione si deve in gran parte all'andamento dei prezzi dei beni energetici, in decisa decelerazione tendenziale a causa dell'effetto statistico derivante dal confronto con ottobre 2022, quando si registrarono forti aumenti dei prezzi del comparto: va ricordato che un anno fa l'incremento mensile era stato del 3,4% facendo schizzare il dato annuo all'11,8%. Quindi è stato annullato lo "scalino" che si era formato un anno fa.

Un contributo al ridimensionamento dell'inflazione si deve inoltre alla dinamica dei prezzi dei beni alimentari, il cui tasso tendenziale scende al +6,5%, esercitando un freno alla crescita su base annua dei prezzi del "carrello

della spesa" (+6,3%). Infine, più contenuta è la flessione dell'inflazione di fondo, che a ottobre si attesta al +4,2% (dal 4,6% di settembre).

In particolare il contributo maggiore arriva come detto dal forte rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli energetici, sia non regolamentati (da +7,6% a -17,7%) sia regolamentati (da -27,9% a -32,7%), e in misura minore al calo degli alimentari non lavorati (da +7,7% a +5,0%) e lavorati (da +8,9% a +7,4%). Tali effetti risultano solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi dei servizi relativi all'abitazione (da +3,7% a +4,0%) e dei servizi relativi ai trasporti (da +3,8% a +4,0%). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi rallenta anch'essa (da +4,6% a +4,2%), così come

quella al netto dei soli beni energetici (da +4,8%, registrato a settembre, a +4,2%). Frena decisamente la crescita su base annua dei prezzi dei beni (da +6,0% a +0,1%), mentre quella dei servizi resta stabile (a +4,1%), riportando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni su valori ampiamente positivi (+4,0 punti percentuali, dai -1,9 di settembre).

Rallentano ulteriormente in termini tendenziali i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +8,1% a +6,3%), il cosiddetto "carrello della spesa", e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +6,6% a +5,6%). La diminuzione congiunturale dell'indice generale si deve principalmente alla decelerazione dei prezzi degli energetici non regolamentati (-1,9%), dei servizi culturali, ricreativi e per la cura della persona (-0,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (-0,6%); tali effetti sono stati solo in parte compensati dall'incremento nel ritmo di crescita dei prezzi degli energetici regolamentati (+12,0%) e dei servizi relativi all'abitazione (+0,4%). L'inflazione acquisita per il 2023 (quella che sarebbe a fine anno se fino ad allora i prezzi rimanessero fermi) è pari a +5,7% per l'indice ge-

nerale e a +5,1% per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) aumenta dello 0,2% sub-annuale e dell'1,9% su base annua (in netta frenata da +5,6% di settembre). Su questo dato è opportuno, in questo contesto, evidenziare un elemento: a inizio 2023 l'inflazione acquisita, cioè arrivata in "eredità" dal 2022, era stata del 5,2%: quindi in 10 mesi è salita effettivamente di mezzo punto (differenza tra 5,7% e 5,2%), una sorta quindi di "plateau" molto contenuto da attribuire alla politica monetaria Bce. Anche se uno zoccolo duro resta, come si vede dall'inflazione "core" al 4,2%, analoga per l'eurozona. A questo punto è ipotizzabile che l'anno si possa chiudere con un'inflazione tendenziale attorno al 2% e media forse del 6 per cento.

Sul fronte del Pil l'economia italiana rimane stabile nel terzo trimestre del 2023 dopo il calo fatto registrare nel secondo trimestre dell'anno (-0,4%): il dato neutro evita la recessione tecnica, che scatta con due semestri negativi, mentre la Germania lo è. Anche la dinamica tendenziale risulta stabile, interrompendo una crescita che durava da dieci trimestri consecutivi: la crescita

acquisita del Pil si stabilizza perciò allo 0,7%, valore uguale a quello fatto registrare nel secondo trimestre dell'anno: Bankitalia stima che l'intero anno chiuda a questo livello (+0,8% nel 2024), anche se gli ultimi tre mesi dell'anno in genere sono più dinamici dei precedenti. Il risultato è la sintesi, dal lato della produzione, di un calo del valore aggiunto dell'agricoltura, di una crescita dell'industria e di una sostanziale stabilità del settore dei servizi. Dal lato della domanda, si registra un contributo negativo della domanda al lordo delle scorte e un contributo positivo della domanda estera netta.

Il terzo trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2022. La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, di un aumento in quello dell'industria e di una stazionarietà in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo negativo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto positivo della componente estera netta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


0,7%

CRESCITA ACQUISITA DEL PIL

La crescita acquisita del Pil nel 2023 si stabilizza allo 0,7%, valore uguale a quello fatto registrare nel secondo trimestre dell'anno



Beni alimentari. La variazione tendenziale dei prezzi è scesa al +6,5%




Pil e inflazione in Italia ed Europa


L'andamento del III trimestre del Pil e l'inflazione di ottobre in Italia e in Europa

PIL

ITALIA




EUROZONA




Fonte: Istat

INFLAZIONE

ITALIA



EUROZONA



GENTILONI: «SERVE CAUTELA»
«L'economia europea rallenta ancora nel terzo trimestre. In netto calo l'inflazione, 2,9% in ottobre. Una fase di transizione in cui servono cautela


nella spesa e sostegno agli investimenti». Lo scrive, in un tweet, il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, a commento delle stime Eurostat.

ASSICURAZIONI CATASTROFI

Niente obblighi
per i beni in leasing

L'obbligo di polizza catastrofi non vale per i beni in leasing

Legge di Bilancio



Non è chiaro se le imprese andranno risarcite anche per danni non materiali

Paolo De Angelis
Maurizio Hazan

L'obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali arriverà per le imprese dal 2025. È rimasto anche nella versione del Ddl di Bilancio inviata alle Camere l'altro ieri. E sono pure rimaste le criticità di stesura evidenziate dalle bozze precedenti. In fase applicativa andranno quindi superati vari problemi.

La misura, attesa da anni a causa del cambiamento climatico, arriva solo oggi, sulla spinta delle terribili alluvioni e grandinate dei mesi scorsi. I rischi saranno coperti in partenariato pubblico/privato: l'impegno di copertura del mercato assicurativo privato è sorretto dalla Sace (quarta scheda in alto), come riassicuratore di ultima istanza, per il 50% degli indennizzi, entro i 5 miliardi di euro.

Rischi di questo tipo richiedono una larghissima mutualizzazione e

così l'obbligo assicurativo riguarda una vasta platea. Ma resta la difficile sostenibilità tecnica di garanzie che negli ultimi anni, hanno avuto andamenti terribilmente peggiorati e tali da indurre il mercato a interrogarsi se e come continuare ad operare in quei settori e/o in date aree territoriali (si veda la terza scheda in alto).

Il Ddl di Bilancio non riguarda le famiglie, ma le sole imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia, escluse quelle agricole (coperte dal Fondo istituito dall'articolo 1, comma 515 della legge di Bilancio 2021). L'impatto non sarà trascurabile per le imprese più piccole, notoriamente poco assicurate.

La norma riguarda i danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali di proprietà dell'assicurato (quindi, pare, non in leasing o locazione). Ciò fa ritenere che se i beni fossero dati in uso da un soggetto non imprenditore, la copertura sarebbe facoltativa.

Gli eventi da coprire sono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, non invece altri fenomeni catastrofali potenzialmente equivalenti, come eruzioni, uragani, mareggiate e, non ultime, le grandinate.

Nessuna indicazione è data dal Ddl sul tipo di danno indennizzabile, il che pone dubbi sul fatto che la copertura debba riguardare non solo danni materiali ma ogni tipo di pregiudizio (anche riflesso, quale la *business interruption*). Per non limitare la protezione sociale, eventuali clausole di scoperto e di franchigia non potranno superare il 15% del danno; una più

dettagliata definizione o revisione dei requisiti minimi delle polizze potrà essere stabilita dal ministero delle Imprese con suoi Dm attuativi.

Per le imprese non assicurate, il Ddl (articolo 24, comma 2) prevede, in termini francamente generici, conseguenze sull'«assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

Non trascurabili appaiono gli impatti sulle compagnie assicurative: potranno «offrire» la copertura «sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile (registrata presso la Consap e approvato dall'Ivass, che ne valuterà la stabilità, ndr) mediante una pluralità di imprese». Ma non è un'offerta «libera»: c'è un vero e proprio obbligo a contrarre a carico delle assicurazioni, di problematica applicazione e incerta formulazione testuale, che richiama in parte quello della Rc auto, specie su violazione ed elusione, sanzionabili dall'Ivass da 200mila euro a un milione. Le compagnie potranno non assicurare «le imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione». Formula che si presta a varie letture e potrebbe imporre difficili verifiche precontrattuali o condizionare la liquidazione negandola in caso di perdurante irregolarità amministrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Non saranno coperti tutti gli eventi: fuori dall'elenco anche le grandinate, anche se dovute al climate change

Gli approfondimenti

L'obbligo a contrarre e il ramo

A fianco dell'obbligo, per chi svolga attività di impresa, di assicurarsi dai rischi catastrofali, l'articolo 24 del Ddl di Bilancio 2024 introduce, in modo non ordinato e quasi nascosto, l'obbligo a contrarre polizze su tali rischi, per le compagnie assicurative. Un po' come quello sulla Rc auto, dove però riguarda le compagnie che operano nel ramo 10, su cui per legge c'è già l'obbligo a contrarre. Il ramo degli eventi catastrofali è l'8, dove manca una norma sull'obbligo. Così le compagnie del ramo dovranno dotarsi di un prodotto conforme al Ddl anche se operano in un ramo di per sé non soggetto a obbligo

I dubbi su date ed elusione


Nel Ddl manca un termine entro cui le compagnie dovranno conformare i propri processi e prodotti, cosa non facile perché oggi sono abituate a selezionare i clienti mentre ora avranno l'obbligo a contrarre. Difficile poi comprendere quando l'obbligo possa dirsi *eluso*: manca, nel Ddl, una regola analoga a quella della Rc auto, che fissa quando una tariffa è considerata tanto alta da essere elusiva. Nel Ddl l'unico riferimento è il necessario rispetto del rapporto di proporzionalità del premio al livello di rischio. Parametro davvero labile e difficile da misurare in concreto

Il mercato

Il rapporto Ivass 2023 sui rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità segnala che l'impatto dei rischi climatici sul portafoglio assicurativo è già non trascurabile. E il mercato attende nei prossimi anni più perdite per l'intensificarsi di frequenza e impatti delle catastrofi. Oggi le imprese danni che coprono rischi climatici sono 51 e stanno prudenzialmente valutando impatti di tali rischi e capitale necessario (se non, in taluni casi, la possibilità di non coprirli integralmente). Ora l'obbligo a contrarre pone nuovi problemi di equilibrio e sostenibilità. Sarà da vedere se il sostegno Sace potrà bastare

L'intervento Sace

Con i rischi catastrofali (poco frequenti - e ora nemmeno sempre - ma ad alta intensità di danno), la capacità assuntiva delle assicurazioni potrà finire sotto grande pressione, compromettendo a volte la sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo. E le norme di vigilanza prudenziale Solvency 2 imporranno un ulteriore rafforzamento dei requisiti patrimoniali di solvibilità. L'intervento della Sace appare una riassicurazione di tipo proporzionale limitato dal massimale di spesa (per contenere la spesa pubblica), in linea con le proposte formulate nei tavoli tecnici Ivass e Ania



Commercialisti, elenco Ctu senza obblighi formativi

Per l'iscrizione al nuovo albo dei Ctu ai commercialisti non è richiesto nessun obbligo formativo ulteriore a quelli previsti dall'ordinamento professionale. Il recente decreto del ministero della giustizia (numero 109 del 26 agosto 2023), inoltre, non contiene alcuna disposizione in merito al contenuto degli eventuali percorsi formativi e, tanto meno, indicazioni ai soggetti che possono erogare tale formazione. È la precisazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), che con il proprio ordinio 121/2023, in risposta al quesito dell'ordine di Savona, è intervenuto sul regolamento per l'istituzione dell'albo dei Consulenti tecnici d'ufficio (i Ctu, appunto), previsto dal decreto 109 del 23 agosto.

L'ordine ligure chiedeva quali fossero i compiti degli ordini territoriali nella tenuta del registro e quali gli obblighi formativi per chi volesse iscriversi. Per prima cosa, il Cndcec ricorda come il decreto 109 «nel precisare che gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica, rimette espressamente ad un successivo provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, le regole di dettaglio per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco». Si attende, quindi, il provvedimento ministeriale per ulteriori dettagli in merito.

In tema di formazione, invece, la risposta del Consiglio nazionale è già risolutiva; secondo il Cndcec, infatti, il decreto 109 «non impone nuovi e ulteriori obblighi formativi, rispetto a quelli già previsti dall'ordinamento professionale; in effetti, la normativa prevede solo come eventuale, lo svolgimento di specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico».

— © Riproduzione riservata —



Il software dell'Agenzia delle entrate sembra non consentire la ripartizione completa

Superbonus, cessione in salita

Non è possibile trasmettere le quote residue a terzi

DI MATTEO ANTONINI
 E FABRIZIO G. POGGIANI

Con l'opzione per la ripartizione del superbonus relativo alle spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali costanti, in alternativa alle ordinarie quattro rate, la fruizione slitta di un anno (dal 2022 al 2023). Inoltre, nonostante l'assenza di un divieto espresso, anche in presenza di una stima sugli utilizzi a cura del contribuente, fino al 2024 non è possibile procedere con la cessione delle quote residue a soggetti terzi giacché il software, nella versione attuale, non lo permette.

Con il dl 11/2023 è stata soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito, relativo alla detrazione spettante per gli interventi "edilizi" effettuati o per lo sconto sul corrispettivo, di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 121 del dl 34/2020.

In sede di conversione in leg-

ge del decreto, avvenuta con la legge 38/2023, tuttavia, sono state introdotte alcune novità e, in particolare, per le spese che fruiscono del superbonus, sostenute nel 2022, è stata introdotta la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in dieci quote costanti, invece che in quattro, e la possibilità di utilizzare in dieci rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31/03/2023 e non ancora utilizzati, invece che in quattro.

Con riferimento a detta situazione, le disposizioni di attuazione sono state emanate dall'Agenzia delle entrate con apposito provvedimento (n. 132123/2023) e, con un preciso documento di prassi (risoluzione n. 19/E/2023), sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da-

gli interventi edilizi.

Le disposizioni, innanzitutto, prevedono che la scelta di utilizzare la detrazione in dieci anni sia condizionata al fatto che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta del 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Redditi 2023 - periodo d'imposta 2022); dalla lettura delle disposizioni richiamate e dall'applicazione pratica risulta estremamente chiaro che il contribuente possa iniziare a beneficiare di questa nuova opzione soltanto a partire dal 2023 e che potrà spalmare la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Sul punto, peraltro, si rileva la mancata indicazione di come il contribuente dovrà esprimere la scelta dell'utilizzo della detrazione; probabilmente l'opzione potrà essere esercitata sul modello "Redditi 2024" (periodo d'imposta 2023) ovvero in data non anteriore al 30/09/2024.

Come previsto dal decreto "Aiuti-quater" (comma 4, art.

9 del dl 176/2022), fornitori e cessionari, invece, possono comunicare la volontà di optare per la rateizzazione in dieci anni attraverso la funzionalità attiva dal 2/05/2023 all'interno della "Piattaforma cessione crediti" ma potranno, a partire dal 5 ottobre scorso, anche revocarla (provvedimento n. 332687/2023).

Per i fornitori e i cessionari, pertanto, esiste la possibilità che, in presenza di interventi da superbonus per un credito di importo, per esempio, pari a euro 40.000, utilizzabile in quattro rate da euro 10.000, la quota di credito possa essere spalmata in dieci anni, utilizzando però una parte consistente di ciascuna quota annuale il prima possibile (per esempio, una quota pari a euro 6.000) rinviando la residua parte (per esempio, euro 4.000) con recupero decennale.

In tal caso, il cessionario salterà l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022 e potrà utilizzare in compensazione la quota più

consistente stimata (euro 6.000), comunicando all'Agenzia delle entrate, tramite il portale ad hoc, la restante parte della quota che non prevede di utilizzare (euro 4.000) e che spalmata in dieci anni (dal 2024 al 2033) in dieci quote di pari importo (in tal caso da 400 euro cadauna).

Sul punto emergono ulteriori criticità in relazione, innanzitutto, allo slittamento di un anno della fruizione della detrazione che di conseguenza impedisce al beneficiario la possibilità di anticipare la cessione delle quote residue anzitempo ovvero nel corso del 2023, in presenza di una versione del software (1.4.0 del 16/01/2023), peraltro antecedente all'uscita del decreto legge 11/2023, che non permette di cedere a terzi i restanti decimi (9/10) della detrazione maturata sulle spese sostenute nell'anno 2022; appare evidente la volontà del legislatore di posticipare di un anno la fruibilità del bonus riferito al 2022.

